



Circolare per gli iscritti n.9

Principali scadenze 16-31 maggio 2025

Focus sulle nuove modalità per il versamento della web tax

a cura di OBL

Nel periodo che va dal 16 al 31 maggio 2025, oltre alle solite scadenze periodiche di fine mese, ce ne sono alcune di rilievo.

Tra queste si citano le seguenti:

- il termine, fissato al 16 maggio, per la trasmissione delle CU/2025 all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla scadenza originaria del 17 marzo per fruire della riduzione delle sanzioni; invece, per la trasmissione delle CU/2025 contenenti i redditi di lavoro autonomo, il termine ultimo è fissato al 30 maggio;
- la presentazione, entro il 30 maggio, dei modelli di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ovvero ZES unica).

Da ultimo va ricordato che, a partire dal 15 maggio, è possibile inviare il modello 730 precompilato, sia con che senza modifiche.

16 VENERDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio

Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del

	<p>mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p><u>Lavoro dipendente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p><u>Lavoro autonomo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p><u>Provvigioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Compensi ritenute – Trasmissione mod. CU all’Agenzia delle Entrate – Entro 60 giorni</p> <p>Attività - Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2024 (modello CU 2025), corrisposti nell’anno 2024, entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all’Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante i servizi Entratel e Fisconline. <p>La certificazione correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario sconta la sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori

	<p>dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p>

	<p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese di precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1001".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia"; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna"; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta"; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
IMPOSTE	Acconto seconda rata IRPEF – Persone fisiche titolari di

<p>DIRETTE</p>	<p>partita IVA</p> <p>Attività - Pagamento della quinta rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.</p> <p>Modalità - Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; - sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti; • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e

	<p>professioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi; • 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratorio.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6004 – Versamento Iva mensile-aprile”.</p>
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6031 – Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano</p>

	<p>attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Versamento saldo</p> <p>Attività - Versamento del saldo dell'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") relativa al periodo d'imposta precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2700.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2025.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituita d'imposta;

	<ul style="list-style-type: none"> • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 GIOVEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p>Attività - Pagamento della quarta rata del secondo periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi – II periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>

26 LUNEDÌ**Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**

IVA

**Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 maggio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi ad aprile (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 MERCOLEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della prima rata del terzo periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

30 VENERDÌ

IMPOSTE
DIRETTE**Compensi ritenute – Trasmissione mod. CU lavoratori autonomi all'Agenzia Entrate – Entro 60 giorni**

Attività - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2024 (modello CU 2025), per i redditi di lavoro autonomo, corrisposti nell'anno 2024, entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all'Agenzia:

- direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- mediante i servizi Entratel e Fisconline.

	La certificazione correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario sconta la sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Credito d'imposta ZES - Presentazione istanza</p> <p>Attività - Termine ultimo di presentazione dei modelli di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ovvero ZES unica).</p> <p>Soggetti obbligati – Soggetti che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.</p> <p>Modalità – Il modello "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica" va presentato all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 MAGGIO 2025

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Web tax – Le nuove modalità per il versamento

Le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale sono soggette ad una particolare forma di tassazione, con aliquota del 3%. Si tratta dell'imposta sui servizi digitali, conosciuta anche come "Web Tax". Il versamento va effettuato entro il 30 novembre dell'anno solare di riferimento, in acconto dell'imposta dovuta pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Mentre il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Soggetti interessati

Sono interessati alla Web Tax i **soggetti esercenti attività d'impresa** che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

1. realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un **ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000**;
2. percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un **ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato**.

Attività soggette alla Web tax

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

I corrispettivi di cui alla lettera b) comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Esclusioni

Non si considerano servizi digitali e, quindi, non sono soggetti alla Web tax:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
- i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal D.Lgs. n. 385/1993 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso;
 - le controparti centrali e i depositari centrali;
 - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
- f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.



Attenzione

Non vanno considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Inoltre, non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui sopra resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante in base all'art. 2359 c.c.

Modalità operative

L'imposta si ottiene applicando l'**aliquota del 3% ai ricavi imponibili**.

A tal fine rilevano i **corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta**.

I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel medesimo anno solare.

Adempimenti

I soggetti passivi sono tenuti:

- al versamento dell'imposta;
- alla presentazione della dichiarazione annuale.

Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento dei suddetti obblighi è nominata una singola società del gruppo.

Versamento

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento, entro il **30 novembre** dell'anno solare di riferimento, di un acconto dell'imposta dovuta pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il **16 maggio** dell'anno solare successivo a quello di riferimento.



Attenzione

Fino al 31 dicembre 2024, il versamento dell'imposta doveva essere effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 21, Legge n. 207/2024).

L'imposta è versata mediante F24.

Per consentire il versamento, tramite Modello F24, dell'imposta in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "2700" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.";
- "2701" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI";
- "2702" denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI - art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE".



Attenzione

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con F24, effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.

Dichiarazione

La presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati va fatta utilizzando il Modello DST - Digital Services Tax (Prov. 25 gennaio 2021, n. 22879), entro il **30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento**.